

Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte

Crisis of the Criminal Sanctions System and Perspectives for Reform: a Dialogue between History, Law and Art

GRAZIA MANNOZZI

*Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università dell'Insubria
grazia.mannozzi@uninsubria.it*

GIUSTIZIA, PENA, CARCERE, CASTIGO, GIUSTIZIA RIPARATIVA,
MULTIDISCIPLINARIETÀ, "SCUOLA DI ATENE", "ALLEGORIA
DELL'INGIUSTIZIA", "CARCERI D'INVENZIONE"

JUSTICE, SANCTION, IMPRISONMENT, PUNISHMENT,
RESTORATIVE JUSTICE, MULTIDISCIPLINE, "SCHOOL OF
ATHENS", "ALLEGORY OF INJUSTICE", "IMAGINARY PRISONS"

ABSTRACT

Il sistema sanzionatorio è caratterizzato da una storia complessa, in cui norme di diritto penale sostanziale, componenti criminologiche e dinamiche processuali, influenze teologiche, ratio politico-criminali e teorie architettoniche si sono costantemente intrecciati. Attraverso tre opere d'arte – una sorta di guida ideale per la simbologia in esse contenuta – questo scritto ricostruisce il percorso che ha portato al superamento delle pene più crudeli e inumane, all'affermarsi della centralità del carcere, alla nascita delle misure alternative e alla progressiva crescita di attenzione per i diritti umani nel contesto delle logiche sanzionatorie. Per il tramite del dialogo tra storia, diritto ed arte si tenta una riflessione sul presente del sistema sanzionatorio e sui percorsi possibili di un suo rinnovamento a partire da più consolidati eppure fragili fondamenti teorici.

The history of the criminal sanction system is complex: there has been a constant intertwining between penal norms, criminological features, procedural developments, theological influences, criminal policies, architectural theories. By referring to three artworks and their ideal symbolism, this essay intends to analyse the path that has led to the overcoming the most cruel and inhuman punishments, progressively affirming the pivotal role of prison, establishing intermediate sanctions, increasing awareness for human rights within the punishment mind-set. Thanks to a dialogue between history, law and art, it aims to reflect both on the present state of the criminal sanction system and on its needs for renovation, starting from the consolidated and yet fragile theoretical foundations.

SOMMARIO

1. La crisi del carcere: un *excursus* tra diritto ed arte. – 2. Prima immagine: la «Scuola di Atene», metafora dell'esigenza della multidisciplinarietà. – 3. Seconda immagine: l'«Allegoria dell'ingiustizia», metafora della giustizia distante dalle parti in conflitto. – 4. Terza immagine: le «Carceri d'invenzione», metafora della perdurante centralità della pena detentiva. – 5. Conclusioni.

*I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo*¹.
(L. Wittgenstein)

1.

La crisi del carcere: un *excursus* tra diritto e arte².

La ricchezza straordinaria dei saggi raccolti in questo volume, il cui *fil rouge* è il dialogo tra diritto e storia, suscita una molteplicità di riflessioni che è difficile ricondurre a unità affidandosi alla sola forza comunicativa delle parole, sebbene sia indubbio che tanto «l'universo normativo», quanto la storiografia, siano composti prevalentemente proprio di «parole»³.

La storia, attraverso la narrazione, mantiene la memoria, ricostruisce e interpreta i fatti del passato. Il diritto regola l'intera esistenza umana, la sua «fisiologia» e la sua «patologia». Le parole della storia analizzano, specificano, distinguono, racchiudono, descrivono, evocano realtà, riassumono, limitano, illustrano, semplificano. Quelle del diritto autorizzano, regolano, prescrivono, ordinano, consentono, facoltizzano, descrivono, certificano, vietano, accusano, condannano, assolvono.

Le parole del diritto e della storia sono importanti, sia quelle *dette*, sia quelle *non dette*. Sostiene Borgna: «Noi siamo di continuo responsabili delle parole che diciamo, e di quelle che dovremmo dire e non diciamo»⁴.

Nel diritto, come nella storia, la scelta di una parola è un atto di grande responsabilità: nel primo caso, la parola trasmette frequentemente un performativo⁵, che la rende immediatamente produttiva di effetti. C'è la parola-performativo che veicola la possibilità della giustizia o che, al contrario, suggella definitivamente un'ingiustizia; ma c'è anche la parola non detta, che disconosce o addirittura nega l'esistenza di un diritto. Analogamente, nella storia, c'è la parola che agevola la comprensione dei fatti, che fluisce nella ricerca della verità e quella che quegli stessi fatti, intrinsecamente irriducibili e ostinati⁶, li respinge, li distorce o li oblia⁷. Nel discorso negazionista, ad esempio, le parole del diritto e quelle della storia hanno un terreno di incontro (o forse sarebbe meglio dire di «scontro») quanto mai doloroso e fertile di possibili effetti nefasti⁸.

La parola *scelta* deve essere una parola *pensata*: ha un potere straordinario derivante dal fatto che, una volta pronunciata, fa «deserto», perché esclude tutte le altre parole. Soprattutto quando si cerca una sintesi, la parola chiede una selezione oculata, una precisione quasi chirurgica ma, al contempo, è costretta ad arrendersi di fronte ai propri limiti cognitivi⁹. E allora si sente l'esigenza di rivolgersi a qualcosa di diverso dalla parola: alle *metafore* o ai *simboli*,

¹ L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, a cura di A. G. Conte, Torino, 1995, 88.

² La commistione tra diritto e arte che caratterizza spesso i miei scritti non è casuale. Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine nei confronti della Professoressa Luciana Cantarini, che negli anni del liceo mi ha comunicato interesse e passione per la storia dell'arte, schiudendone la bellezza, i significati espressi e quelli reconditi, nonché la complessa valenza simbolica. Le sue parole si sono iscritte nella memoria e, nel mio percorso di ricerca giuridica, sono tornate alla mente, come sospese tra razionalità e intuizione, sempre al momento giusto, fornendo molteplici motivi di ispirazione.

³ L'espressione è un adattamento dalla formula di F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Bari, 1981, 766.

⁴ E. BORGNA, *Le parole che ci salvano*, Torino, 2017, VIII.

⁵ Cfr. L. AUSTIN, *How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*, Oxford, 1962, trad. it. *Come fare cose con le parole*, Genova, 1987. Sostiene che la formula giuridica sia «l'antenata del performativo, nel senso che le parole assumono forma di atto» A. GARAPON, *Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Paris, 2001, trad. it. *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario* (2001), trad. it., Milano, 2007, 126 (ma v. anche 123).

⁶ S. VECA, *La priorità del male e l'offerta filosofica*, Milano, 2005, 26. Per questa fortunata espressione, v. A. NORTH WHITEHEAD, *La scienza e il mondo moderno* (1926), Torino, 1979.

⁷ Interessante, tra diritto e storia, il tema della calunnia, dinamica criminosa a sua volta fatta di parole. Sulla calunnia anche come «ammonimento ai giudici» v., a livello iconografico, L. VIVIANI, *La calunnia di Apelle: un reperto di antica arte contemporanea*, Firenze, 2011, 34.

⁸ Tra i molti riferimenti possibili, E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012.

⁹ C. BAZZANELLA, *Linguistica cognitiva. Un'introduzione*, Roma-Bari, 2013.

entrambi capaci di produrre delle estensioni di significato tramite l'associazione categoriale ad altro dominio.

Di opere che ricorrono alla forza dei simboli è disseminata la letteratura. Punto di riferimento fondamentale possono essere considerati taluni compendi ragionati delle infinite simbologie in cui si incrociano diritto, etica, religione, mito, rito e sapienza antica: basti pensare alla Iconologia di Cesare Ripa¹⁰, il quale, propone uno «Zibaldone» delle virtù, dei sentimenti e degli atteggiamenti umani; o al Libro degli Emblemi di Andrea Alciato¹¹; ma anche ai tarocchi del Mantegna¹², in cui compare una figurina di «Giustizia» iconograficamente significativa, poi ripresa dal Dürer¹³.

E allora, a partire da queste considerazioni sulle parole, e per liberare la possibilità di altri linguaggi e di ulteriori percorsi di ricerca, ho selezionato tre opere dallo sconfinato panorama artistico italiano, cercando una sintesi possibile, una guida, una bussola per ricondurre ad unità il volume.

L'arte, non a caso, riesce ad esprimere con una cifra simbolica coloristica e allegorico-rappresentativa le paure, le angosce, le speranze, i turbamenti e le crisi, evoca il passato e prefigura il divenire, narra il dicibile e l'indicibile, la violenza e la pace, l'immanente e il trascendente, il reale e l'immaginabile, il sogno e l'incubo.

Proverò dunque a rendere per immagini l'esito delle riflessioni emerse in quest'opera collettanea muovendo da tre opere d'arte, scelte tra le innumerevoli possibilità di tesori e di capolavori di inestimabile valore, degni di attenzione.

2.

Prima immagine: la «Scuola di Atene», metafora dell'esigenza della multidisciplinarietà.

La prima immagine è la «Scuola di Atene», di Raffaello Sanzio¹⁴. L'opera esprime, in un certo senso, lo spirito del tema trattato – quello della crisi del sistema sanzionatorio – attraverso la duplice prospettiva giuridica e storica.



Figura 1: Raffaello Sanzio, *Scuola di Atene* (affresco, 1509-1511) - Stanza della segnatura, Musei Vaticani.

La Scuola di Atene rappresenta infatti l'apoteosi del dialogo tra le discipline e pone al centro la persona. Raffigurando i più celebri filosofi e matematici dell'antichità assorti nella conversazione o nella scrittura e collocati all'interno di un ideale edificio rinascimentale – il tempio della filosofia immaginato da Marsilio Ficino – la rappresentazione pittorica contiene una ricchezza di significati allegorici che rimandano alla *molteplicità* e alla *co-essenzialità* dei diversi saperi. L'importanza della sinergia tra le diverse discipline è affidata a un *escamotage* cronologico: annullando le distanze temporali tra i personaggi, si rende possibile la comunicazione tra questi ultimi e si evoca la possibilità dell'incontro delle conoscenze umane mediante la parola scritta e consegnata alla storia.

¹⁰ C. RIPA, *Iconologia*, a cura di P. Buscaroli, Milano, 1992.

¹¹ A. ALCIATO, *Il libro degli emblemi*, consultato nella edizione Adelphi, Milano, 2009 (in part., si veda l'emblema XIII, sulla parola che non deve arrecare ingiuria, 91 ss.), che compare anche nella Iconologia di Cesare Ripa.

¹² C. DORSINI, *I tarocchi del Mantegna*, Milano, 2017.

¹³ E. SCHEIL, *La Melancholia § I di Dürer e la Giustizia*, in *Scienza & Politica*, 2008, 97, disponibile a: <https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/2750/2147>.

¹⁴ «La Scuola di Atene», di Raffaello Sanzio, è una grandiosa opera pittorica contenuta nella sede della *Segnatura Gratiae et Iustitiae*, il più alto tribunale della Santa Sede, presieduto dal Sommo Pontefice.

Perfetta dunque appare, quest'opera, per rappresentare il dialogo tra diritto e storia, e la fecondità di quest'ultimo in termini di comprensione del presente attraverso il passato: della storia attraverso l'evoluzione del diritto e del diritto attraverso il dispiegarsi della storia.

Loredana Garlati ha offerto un affresco straordinario delle *Pratiche criminali* succedutesi nel corso dei secoli. A partire dalle suggestioni oniriche del celebre ritratto della Giustizia di Edgar Lee Master, ha individuato le tappe del rito di passaggio tra giustizia *negoziata* e giustizia *egemonica*, ponendosi nel solco della imperitura lezione di Mario Sbriccoli.

Da tale dinamica evolutiva, la pena esce profondamente trasformata quanto a criteri di legittimazione e *ratio* politico-criminale. Tra pena di morte e carcere – inizialmente collocato in *loco obscuro, tetro et subterraneo* – si snoda la vicenda della penalità, divisa tra i condizionamenti dello *ius civile*, in cui il carcere è plasmato dall'idea romanistica di svolgere una funzione cautelare, e quelli dello *ius canonicum*, in cui la pena è contaminata da logiche eticizzanti di espiazione e di emenda. Il percorso ricostruttivo mostra le difficoltà e le aporie, i dubbi dogmatici e le incertezze dell'idea di pena che, pur rimanendo intesa come afflizione, progressivamente si discosta dalla brutalità medievale per approdare a un'idea di umanità già presente nella dogmatica di metà Ottocento.

Nel saggio di Loredana Garlati ha trovato perfetta risonanza quello, di esordio, di Francesco Palazzo, il quale ha tratteggiato una *summa* dei fattori di crisi e delle possibilità del sistema penale, facendo sua la considerazione di Paolo Grossi che, smarrito l'orientamento dell'agire, *la storia aiuta a ritrovare la linea*.

E allora, una volta evocati i molteplici fattori di crisi del sistema penale – umanitario, di efficienza, di effettività, e ideologico, quest'ultimo profondo e irreversibile – Palazzo ha stagiato la contraddizione profonda tra *crisi del carcere* e *crescente ricorso al carcere*. L'andamento narrativo degli orrori e delle speranze della storia è parso quasi come un controcanto, rispetto alla ricostruzione del presente, contrassegnato dalla ricerca di modelli sanzionatori che possano «insidiare» il primato della pena detentiva. Le *pene edittali non detentive* sono una strada percorribile; l'altra, ideologicamente rivoluzionaria, è quella della *giustizia riparativa*, vista da Francesco Palazzo come la vera alternativa, pur nella consapevolezza della necessaria *complementarità* del paradigma della *restorative justice* con il sistema penale.

Il metodo multidisciplinare – che ha il suo vertice artistico ne La Scuola di Atene – ha dato i primi frutti: la storia sta aiutando a ritrovare la linea¹⁵.

Multidisciplinarietà è un'espressione, polimorfa e forse abusata, tipicamente utilizzata quando si intende lavorare sulla conoscenza¹⁶ ma che qui intendo recuperare nella sua accezione nobile, come attenzione filologica al passato e al linguaggio. Il modello di riferimento è quello dei grandi umanisti italiani ed europei del Trecento e del Quattrocento, i quali hanno studiato con rigore metodologico le qualità che hanno reso grandi le civiltà greca e romana. Ancora una volta, la storia ha da insegnare anche quanto al *metodo*.

Se questo è vero, a partire dalla riflessione di Francesco Palazzo sulle opzioni di politica criminale e sanzionatoria vi è da chiedersi: come ci vedranno tra cento o duecento anni gli storici? Cosa diranno di noi che discutiamo di una crisi del carcere che non è vera crisi, perché il carcere mantiene ancora la sua centralità ideologica e operativa? La pena detentiva è sanzione da cui vogliamo prendere le distanze ma che resta fondamentale nel nostro sistema al punto che si potrebbe parlare di una «centralità della distanza»; la stessa, peraltro, che caratterizza le corti di giustizia, la cui struttura architettonica, la collocazione frequentemente nel centro cittadino, l'ambiente asettico, l'assenza di simboli religiosi secondo un modello di amministrazione della giustizia laicizzato, il predominio della «Legge» – la cui dicitura compare a caratteri cubitali nelle aule di udienza o sullo scranno del giudice – fanno dei tribunali dei «non luoghi» della giustizia.

¹⁵ Sulle origini storico-giuridiche, antropologiche e teologiche ma anche linguistiche della giustizia riparativa sia consentito rinviare a G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, 47-88.

¹⁶ Un riferimento tra i molti, E. MORIN, *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Paris, 1999, trad. it. *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Milano, 2001.

3. Seconda immagine: l'«Allegoria dell'ingiustizia», metafora della giustizia distante dalle parti in conflitto.

La seconda immagine che credo riassume il senso profondo dei saggi qui raccolti potrebbe essere l'«Allegoria dell'ingiustizia», di Giotto di Bondone.

L'intera rappresentazione è predominata da una figura maschile: un giudice dallo sguardo severo e minaccioso siede su un trono collocato all'interno di un'architettura immaginaria, che evoca un castello diroccato. Lo sguardo è distante e la sua postazione si erge solitaria e arrogante, al di sopra degli alberi. I suoi occhi, perciò, non colgono la scena di violenza e sopraffazione che si svolge ai suoi piedi.

Questa distanza o meglio questa sproporzione tra la figura del giudice e l'altezza degli alberi rimanda al superamento di una concezione di giustizia che invece appartiene profondamente alla nostra tradizione. L'amministrazione della giustizia nasce antropologicamente all'insegna del «sacro»¹⁷, quale spazio dignitoso e della pensosità individuato dall'albero. Quest'ultimo diventa *locus* di giustizia: si pensi alla tradizione agiografica che narra di San Luigi, il quale amministrava la giustizia sotto una quercia del bosco di Vincennes¹⁸.



Figura 2: Giotto di Bondone, Allegoria dell'ingiustizia (afresco, 1306) - Cappella degli Scrovegni, Padova.

Cosa resta ormai della componente simbolica data dal legno degli alberi? Il legno è il materiale con il quale ancor oggi sono solitamente costruite le balaustrate che separano la zona in cui siede la corte – dove avviene lo *jus dicere* – da quella del pubblico, memoria di una sacralità del giudizio ora «annegata» nella gestione informatica e nella quantità ingestibile del contenzioso. La giustizia dei tribunali e dei codici è una giustizia che ha perso il senso antropologico del «sacro» ma soprattutto quello dell'*ascolto*, della *narrazione* e del contatto con la comunità. Solo con la Commissione Verità e Riconciliazione (la c.d. TRC sudafricana) si recupera la valenza dialogica e di stabilizzazione sociale della giustizia, la *prossimità* del diritto quale strumento di giustizia con la comunità. L'esperienza sudafricana è quella di una giustizia articolata e dall'*iter* complesso, ma pur sempre di una giustizia «sotto l'albero». Nel 1995, Nelson Mandela convoca una nazione perché partecipi a un fare giustizia all'insegna dell'albero della parola¹⁹. A più di venti anni dall'esperienza sudafricana, la Colombia si muove secondo logiche di giustizia riparativa, istituendo un sistema di giustizia speciale transitorio e indipendente – il *Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición* – che pone una complementarità tra sistema repressivo e *restorative justice*, dove la *parola* è protagonista²⁰.

¹⁷ Cfr. A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., 10; R. PARADISI, *Il logos del processo*, Torino, 2015, 97. Cfr. anche R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, Milano, 1980.

¹⁸ Cfr. J. CARBONNIER, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris, 2001, trad. it. *Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore*, Milano, 1997.

¹⁹ La giustizia riparativa, quale giustizia di prossimità, sembra proprio ritornare alla simbologia dell'albero. Chi è chiamato a gestire una controversia restituita alle parti diventa promotore di una «giustizia sotto l'albero», come spiega Desmond Tutu, riprendendo un'ancestrale tradizione africana in base alla quale, sotto l'ombra di un grande albero, la gente narra la propria storia, si ricompongono le liti e i conflitti. È da una siffatta concezione che parte la Commissione verità e riconciliazione sudafricana, su cui v. D. TUTU, *No Future without Forgiveness*, New York, 1999, trad. it. *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, 2001.

²⁰ Il *Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición* è stato istituito per svolgere, nell'arco di dieci anni, i seguenti compiti: accertare fatti e responsabilità, definire le riparazioni morali e materiali da corrispondere, assicurare il sostegno umanitario e psicosociale oltre che le riparazioni in base alla quale, sotto l'ombra di un grande albero, la gente narra la propria storia, si ricompongono le liti e i conflitti. È da una siffatta concezione che parte la Commissione verità e riconciliazione sudafricana, su cui v. D. TUTU, *No Future without Forgiveness*, New York, 1999, trad. it. *Non c'è futuro senza perdono*, Milano, 2001.

Esperienza straordinaria quella della giustizia di transizione²¹, purtroppo non replicata da Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, dove pure ci sono state violazioni massive dei diritti umani.

Quanto alla giustizia domestica, essa ha talvolta lo sguardo del giudice arcigno affrescato da Giotto: le deriva da crisi e ineffettività, mai davvero curate da politiche criminali aventi *ratio* non sempre univoca.

In primo luogo, la pena è intrinsecamente «in crisi» per la fragilità dell'assunto di fondo: il «raddoppio del male»²². L'antico vizio di origine, che sovrappone punizione e afflizione, si colloca al crocevia della cultura greca – dove la pena è corrispettivo e perciò reclama *proporzionalità* – e la cultura semitica, dove la pena è sofferenza, espiazione, purificazione castigo (appunto dal latino *castus*). Nicola Miletti, richiamando il pensiero della Scuola Positiva, si è soffermato sulla misura della pena, della simmetria, semplicemente presunta o fissata *ex lege*, e delle difficoltà che incontrano dapprima il legislatore e poi il giudice nella dosimetria sanzionatoria, evocando l'irrintracciabilità del filo che ha guidato nel labirinto.

In secondo luogo, il nostro sistema penale è ormai un insieme di norme non ben coordinate tra loro, specchio di una politica criminale che spesso governa «attraverso la paura»²³: vengono selezionate, mediante scelte di criminalizzazione primaria e di politica sanzionatoria, le forme di criminalità più visibili ma non necessariamente più pericolose. Il nemico principale appare essere la delittuosità comune, recidivante, contro il patrimonio o a base violenta, ma non la criminalità più subdola, opaca e sofisticata, come quella corruttiva o quella economica, entrambe organizzate non di rado su base transnazionale. La composizione della popolazione carceraria è lo specchio della distribuzione diseguale delle pene per i delitti. I dati statistici di uno studio condotto dall'Università di Losanna confermano, per l'Italia, la presenza di una forbice significativa tra il numero di detenuti per la criminalità comune e quello per la criminalità economica, divaricazione che non trova riscontro in altri Paesi europei, quali ad esempio la Germania o la Spagna²⁴.

Il nostro legislatore adotta costantemente, da almeno quindici anni, una duplice strategia: un *front door approach* e un *back door approach*. Da un lato, autorizza progressivi inasprimenti di pena soprattutto per quelle fattispecie che destano maggiore allarme sociale: l'incremento della misura edittale delle pene assomiglia però a un grimaldello per aprire le porte del consenso politico-elettorale. Dall'altro lato, emana riforme di settore che tendono a contenere gli effetti disnomici delle scelte di criminalizzazione primaria o degli inasprimenti delle cornici edittali per singole fattispecie ad elevato impatto statistico, i quali si riverberano sull'andamento della popolazione carceraria. In questa prospettiva, si collocano le numerose riforme volte a regolare il flusso dei detenuti in uscita agendo sulle dinamiche dell'ordinamento penitenziario e sulla fase dell'esecuzione della pena.

Nel lavoro di Chiara Perini emerge nitidamente il concetto di clemenzialismo prasseologico, che ricorre come un sinistro *leit motiv*. Il sistema penale somiglia sempre più spesso a una tela di Penelope: sullo sfondo si agita lo spettro del sovraffollamento carcerario, mentre in primo piano si evidenzia la trama sottile di riforme che, pur non essendo strutturali, si auspica abbiano comunque un impatto immediato atto ad arginare le condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per le condizioni croniche di sovraffollamento carcerario. Il saggio di Angela Della Bella è, sul punto, illuminante.

Dall'osservatorio degli storici, mi chiedo ancora cosa si dirà di noi, e del nostro legislatore dei primi lustri del nuovo millennio, che oscilla tra clemenzialismo e repressione.

La storia è un giudice severo: Voltaire disse del concilio di Efeso – convocato in una fase di crisi della cristianità sfociata nella scomunica del nestorianesimo – che fu tenuto «a colpi

²¹ A. GARAPON, *Peut-on réparer l'histoire? Colonisation, Esclavage, Shoah*, Paris, 2008, trad. it., *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah*, Milano, 2009, 3. Sulla giustizia di transizione v., sotto il profilo costituzionale, A. LOLLINI, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Bologna, 2005.

²² L'espressione è mutuata da M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162-1218. Sulle origini del fondamento dell'idea di pena come afflizione v. U. CURTI, *I paradossi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1073-1086.

²³ J. SIMON, *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford, 2007, trad. it. *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, 2008.

²⁴ Cfr. *Council of Europe, Annual Penal Statistics – SPACE I, Prison Populations*, Strasbourg 14.03.2017, pc-cp\space\documents\pc-cp (2016)6, disponibile al seguente indirizzo internet: http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf.

di bastone»²⁵. Cordero ricorda che a fine Settecento, un consesso di illustri giuristi, tra i quali Cesare Beccaria, discuteva con convinzione del numero delle bastonate e dei colpi di frusta, a partire dalla crisi della pena di morte e delle pene crudeli ed infamanti²⁶.

Cosa diranno, dunque, gli storici di una dottrina prudente e autoreferenziale che scrive tomi su frammenti di norme il cui esito applicativo è tutt'al più un piccolo aggiustamento della misura della sanzione detentiva, neppure apprezzabile nella motivazione, sempre opaca in punto di pena? Cosa ne sarà di volumi prolissi, dotti, talvolta autoreferenziali o persino arroganti, mentre quotidianamente il diritto che ci tutela fa le sue vittime in carcere, tra suicidi, malattie e pestaggi brutali?

Che si dirà dell'illusione di una razionalità proporzionalistica, precipitato del principio retributivo e sublimazione dello *ius talionis*, che ha in verità basi mitiche e pre-religiose, amalgamate da argomenti teologici²⁷?

A distanza di secoli dalle pene corporali ed infamanti, ormai lontani anche dalla pena di morte e dal marchio a fuoco ma ancora affezionati all'ergastolo – come ha spiegato Cristina Danusso – siamo qui a parlare di carcere, di misura della «docilità dei corpi»²⁸. Indispensabile è la privazione della libertà, per esigenze di sicurezza immediate (si pensi alla custodia cautelare), irrinunciabile per la necessità di neutralizzazione (si pensi a soggetti capaci di intendere e di volere ma socialmente pericolosi), ma rinunciabile in molti altri casi.

4.

Terza immagine: le «carceri d'invenzione», metafora della perdurante centralità della pena detentiva.

La terza immagine è tratta da una serie di capolavori del XVIII secolo: le «Carceri di invenzione», di Giovanni Battista Piranesi²⁹.

La sequenza delle Tavole di Piranesi offre una visione surreale, potente e claustrofobica della segregazione: in una luce fosca si incontrano architetture reali e impossibili, caratterizzate dall'alternanza di spazi chiusi e aperti, con scale, corridoi e ponti talvolta sospesi nel vuoto o privi di aggancio e, nonostante questo, contrassegnati da catene tanto robuste quanto apparentemente inutili, da torrette di controllo e da sbarre. La fuga da quegli spazi dall'impianto al limite del surreale, pur nella perfezione dell'inquadratura prospettica, è scoraggiata più che da ostacoli concreti, dall'essenza labirintica dei luoghi e dalla semioscurità che li circonda.

Piranesi restituisce un'immagine del carcere ipnotica, cupa e mortale, non lontana, tuttavia, dalla desolante realtà degli antichi reclusori. Pare che proprio le Tavole di Piranesi abbiano influenzato la ristrutturazione della prigione londinese di Newgate, effettuata nel 1770³⁰ sulla base dei dettami della c.d. «*architecture terrible*» di Jacques-François Blondel³¹. Mura spesse, quasi totale mancanza di finestre, aspetto esterno imponente e deliberatamente essenziale fino ad essere inelegante sono stati gli ingredienti di una potente strategia comunicativa volta ad ottimizzare, per il tramite della potenza comunicativa dell'immagine, la produzione di deterrenza³².

²⁵ VOLTAIRE, *Il pranzo del conte di Bolenvogliere. Del Signor San Giacinto*, anno VII repubblicano [1798-1799], 25. Cfr. anche VOLTAIRE, *Dizionario Filosofico*, Torino, 1995, 147-151.

²⁶ F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari, 1986, 540 ss.

²⁷ U. CURI, *Il farmaco della democrazia*, Milano, 2003, 81.

²⁸ E. RESTA, *La guerra e la festa*, in P. Costa (a cura di), *Il diritto di uccidere*, Milano, 2010, 84.

²⁹ Prodotte come serie di stampe in due edizioni, le «Carceri d'invenzione» rappresentano l'opera di Piranesi forse più famosa. Le tavole delle «Carceri» contengono immagini di architetture fantastiche, che mostrano, in una raffigurazione onirica ed inquietante, enormi sotterranei a volta con scale, possenti macchinari, catene e grate. La prima edizione è del 1745, intitolata *Invenzioni. Capricci di carceri all'acquaforte date in luce da Giovanni Buzard in Roma mercante al Corso*. Sedici anni dopo, nel 1761, viene pubblicata una seconda edizione, con il titolo di *Carceri d'Invenzione di G. Battista Piranesi Archit. Vene.*, con l'aggiunta di due nuove incisioni (da tredici passarono perciò a quindici). In argomento, M. PRAZ, *Giovanni Battista Piranesi. Le Carceri*, Milano, 1975.

³⁰ Cfr. N. AGLIARDI, *Legge, pulsionalità, scrittura. L'immaginario carcerario nella letteratura francese contemporanea*, Tesi di dottorato, Dottorato di Ricerca in Letterature Euroamericane, XXIV Ciclo, Univ. Degli Studi di Bergamo, a.a. 2010-2011, 9. V. anche P. ACKROYD, *London: The Biography*, London, 2000, trad. it. *Londra una biografia*, Vicenza, 2013. A Newgate, demolita definitivamente nel 1902, fu peraltro imprigionato Oscar Wilde, morto suicida dopo poco. P. JULLIAN, *Oscar Wilde*, Torino, 1992, (cap. 24 - La prigione).

³¹ J.F. BLONDEL, *Cours d'architecture*, Vol. I., Paris, 1771-77.

³² B. BERGDOLL, *European architecture, 1750-1890*, Oxford, 2000, 91-92.



Figura 3: Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'invenzione, Tavola IX (prima edizione).

Nel tempo il carcere è molto cambiato: da istituzione totale in cui le sanzioni detentive venivano espiate in condizioni particolarmente afflittive e in una solitudine oppressiva si trasforma in penitenziario: ambisce a rieducare. Oculate scelte di *policy* portano all'interno delle mura del carcere logiche trattamentali, risocializzazione, alfabetizzazione, mediazione culturale, diritti umani: che è dire spazi aperti, la possibilità di vivere «frammenti» di affettività, istruzione, lavoro all'esterno, cure mediche, il tutto iscritto nella logica dell'esecuzione progressiva delle sanzioni. I criteri giusfilosofici di legittimazione delle sanzioni plasmano le architetture carcerarie: dal Panopticon – apoteosi della visione asimmetrica, dell'isolamento, della distanza – si giunge al modello esecutivo delle «celle aperte». Passo dopo passo, si cerca progressivamente di «snaturare» il carcere perché la segregazione appare sempre più difficile da accettare, soprattutto in una società democratica e attenta alla contenimento della recidiva. Questi profili di riflessione emergono, rispettivamente, negli scritti di Marco Nicola Miletta e Angela Della Bella.

Eppure nonostante l'attenzione ai diritti umani, i progetti rieducativo-trattamentali, il lavoro all'esterno e l'istruzione, il carcere resta un'istituzione totale, un mondo separato: in questo mondo a parte, stando ai dati del Ministero di Giustizia, ancora nel 2017 ci sono sessanta bambini che vivono e crescono in carcere con madri detenute³³. I percorsi di civiltà sono lenti.

Il carcere – come emerge dal saggio di Stefano Marcolini – continua ad essere inumano nonostante il tentativo di renderlo conforme ai diritti umani. Particolarmente problematica appare la pena dell'ergastolo³⁴: salvata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la pena perpetua ha diritto di albergo nel nostro sistema, non essendo per così dire «chiusa alla speranza»³⁵. Lavoro e permessi premio sono possibili, per l'ergastolano, già dopo 10 anni di detenzione; la semilibertà, dopo 20 anni; la liberazione condizionale è possibilità concreta dopo 26 anni di reclusione, segmenti temporali su cui incide l'istituto della liberazione anticipata. Resta, quale nodo irrisolto del nostro sistema, l'ergastolo c.d. «ostativo», concettualmente ingombrante e con evidenti frizioni rispetto al dettato costituzionale.

C'è poi la questione dei rapporti tra pena e processo: cruciale quando il rito si discosta dal pieno dibattimento e assume le forme del c.d. patteggiamento, del giudizio abbreviato o del decreto penale di condanna. Ne ha scritto Francesca Ruggieri, ricordandoci come il processo, persa la sua funzione servente, appare una sorta di «socio tiranno» del diritto penale sostanziale, tanto da ingenerare tipizzazioni delle norme incriminatrici plasmate su indici probatori. Osserva altresì come il giudice della commisurazione sia «staccato» dalla fase esecutiva, affidata *in toto* alla magistratura di sorveglianza.

Muovendo da tale percorso argomentativo, Francesca Ruggieri prefigura l'esigenza di una relazione tra sistema sanzionatorio e processo profondamente rinnovata, in cui venga valorizzato il ruolo della persona offesa. Il processo è infatti una macchina per produrre una decisione: più è rapida e fa salve le esigenze di economia processuale, meglio è. Poco importa se dai riti abbreviati scompare ogni narrazione di giustizia e se le vittime non hanno alcuna voce, e neppure la possibilità di costituirsi parte civile. Il tempo è *Kronos* e divora la possibilità dell'ascolto e dello *storytelling*, spesso terapeutico per le vittime, le quali chiedono *verità* prima ancora che *giustizia*.

³³ C. TORRISI, *60 bambini che vivono in galera: casi irrisolti di ingiustizia italiana*, in *Ristretti orizzonti*, 2017, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/60-bambini-che-vivono-in-galera-casi-irrisolti-di-ingiustizia-italiana>.

³⁴ Tra le molte pronunce in materia: Corte Europ. Dir. Uomo, *Murray c. Paesi Bassi e Hutchinson c. United Kingdom*.

³⁵ Per una prospettiva del tutto peculiare sull'ergastolo v. E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, 2015.

In definitiva, le istanze di semplificazione probatoria e di economia processuale giustificano i riti differenziati; l'istanza educativa giustifica le misure alternative, la cui stessa esistenza è, linguisticamente, la drammatica riconferma della centralità del carcere. Proprio il termine «giustificare», così chiarificatore e rassicurante, veicola però la sua profonda antitesi, perché giustifica qualcosa della cui giustizia non c'è alcuna autoevidenza.

5.

Conclusioni.

Il carcere: inaccettabile ma irrinunciabile, centrale nonostante le alternative, inumano nonostante i diritti umani, punitivo anche per chi è estraneo al reato (per esempio i familiari del reo), che compensa ma non ripara le vittime di reato. Possiamo ancora oggi chiamare il carcere «giustizia»? Chiamare, cioè, «giustizia» la privazione della libertà, l'isolamento diurno, l'ergastolo ostativo, le manette, i braccialetti elettronici, come in passato abbiamo chiamato giustizia la pena di morte, le punizioni corporali, i ferri, i ceppi, i tratti di corda, le tenaglie, la ruota, tutto il coacervo di sanzioni evocate da Cristina Danusso.

Potere enorme è quello delle parole. Sono proprio le parole il primo veicolo della violenza. Il sistema delle pene nasce da performativi linguistici che precedono gli atti.

Ma le parole possono anche costruire dinamiche virtuose: quelle del presente volume restituiscono lo sforzo corale di una riflessione sul metodo, sul linguaggio, sulla storia, sulle norme, su contenuti e modalità esecutive delle sanzioni, ma anche sulle prospettive di un possibile superamento del carcere, queste ultime emerse dall'accenno, fatto da Chiara Perini, alla riforma in cantiere³⁶, le cui anime sono quella deflativa e quella del potenziamento delle alternative al carcere.

Concludo evocando Tacito: nell'ora della prova ricordatevi di quelli che vi hanno preceduto e pensate a quelli che verranno dopo di voi.

Infliggere una pena è sempre una prova.

La storia ha molto da insegnare. Il dialogo con la storia, come ha sostenuto Francesco Palazzo, «dà la linea» e credo che, in questo caso, abbia consentito di riflettere sul passato, di comprenderne le conseguenze, di capire il presente della pena, consapevoli che solo chi conosce davvero il passato può avere speranza di non ripeterne gli errori.

Dobbiamo fare in modo di essere ricordati come coloro che avranno fatto, potendolo, anche un solo passo nel lento percorso di civiltà che da secoli, tra incertezze e inversioni di rotta, costituisce il *trend* riconoscibile del sistema sanzionatorio. Le scelte di politica criminale e sanzionatoria non dovrebbero limitarsi ad umanizzare sanzioni intrinsecamente afflittive, comminate ed irrogate secondo il paradigma del «raddoppio del male», ma dovrebbero spingersi a metterne in discussione la logica e la legittimazione.

³⁶ Cfr. la l. 23 giugno 2017 n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).